

## La “giustizia del metodo” come criterio del controllo di legittimità del vizio di motivazione

Alfredo Bargi

Le recenti pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. I, 26 marzo 2013, depositata il 18 giugno 2013, Knox e Sollecito per l'omicidio consumato in Perugia e Cass. Sez. I, 18 aprile 2013, depositata il 31 ottobre 2013, Stasi – per l'omicidio consumato in Garlasco – che in prosieguo saranno indicate come sent. Perugia e sent. Garlasco) che hanno annullato le precedenti assoluzioni – di cui una addirittura oggetto di una “doppia conforme” nei due gradi di giudizio di merito – hanno suscitato particolare clamore sulla stampa nazionale.

I criteri indicati dal giudice di legittimità per la ricostruzione della responsabilità indiziaria offre all'interprete spunti di particolare interesse, anche perché coinvolgono profili inerenti alla definizione del “tipo” di cassazione, con particolare riguardo ai rapporti tra i poteri di cognizione del giudice e quelli propri del giudice di merito.

Invero l'analitica demolizione delle valutazioni in ordine alla prova indiziaria poste a fondamento delle assoluzioni, evidenzia l'opzione del giudice di legittimità per un modello cassazione affrancato dallo stereotipo del modello “puro”, vagheggiato a suo tempo dal Calamandrei e messo in discussione dalla più recente dottrina<sup>1</sup>.

Il discorso sviluppato sul “tipo” e sui “limiti” del potere di cognizione del giudice di legittimità nel giudizio rescindente denota, infatti, il superamento del formalismo interpretativo espresso dal modello del giudizio di cassazione delineato dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario in favore della “storificazione” delle funzioni del giudice di legittimità ad opera del loro adeguamento ai principi costituzionali che più da vicino informano il nuovo modello processuale costituzionale delineato dall'art. 111 cost. e la definizione della giusta decisione.

In tal senso è emblematica la ricostruzione del vizio di motivazione ancorato alla definizione di essa come garanzia di effettività della legalità della decisione e, quindi, di concretizzazione della tutela delle altre garanzie di rango superiore, che trovano la loro sintesi nel modo di essere della giurisdizione, quale mezzo di accertamento dei fatti e di tutela delle regole inerenti al procedimento probatorio ed alla giustificazione razionale della decisione.

---

<sup>1</sup> In particolare v. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, Bologna, 1991, p. 45; BARGI, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, Torino, II, 1998, p...

Di qui la sottesa mutata prospettiva che affiora dalle due pronunce: la funzione nomofilattica della cassazione non è più attestata come «*gabbia della ragione*» (secondo la felice espressione di Borrè, *La Corte di cassazione oggi*), ma deve tendere alla tutela delle garanzie processuali delle situazioni soggettive, nell'ambito di un diverso rapporto tra *ius constitutionis* e *ius litigatoris*, non più contrapposti, ma in sinergia nell'ambito di una sorta di immedesimazione dei valori ordinamentali e di quelli individuali.

La tutela dei diritti fondamentali, cioè, si combina con quella della uniformità interpretativa, non più meramente formale, ma come rispetto delle regole e dei valori diffusi nell'ordinamento ed esaltati dal modello del giusto processo nel percorso dialettico tra prova e decisione.

In coerenza con le linee assiologiche della cultura dell'attuale nuovo modello processuale penale, le pronunce in esame, discostandosi dal pregresso orientamento più volte ribadito in numerosi arresti del giudice di legittimità, esprimono il significato della funzione nomofilattica della cassazione in termini di garanzia dell'interpretazione giusta, piuttosto che dell'esattezza formale dell'interpretazione.

In tale prospettiva lo scopo del giudizio di cassazione ha di mira, cioè, la giustizia del metodo di interpretazione della legge che è condizione della "giustizia della decisione", quale esplicazione delle "ragioni migliori" e della "giustificazione più forte" che, a sua volta, implica la funzione propria della motivazione, quale veicolo e garanzia di concretizzazione dei parametri della "giustizia del metodo" della decisione.

Né in tal modo il controllo di legittimità rischia di confondersi con quello di merito, poiché esso ha ad oggetto non l'apprezzamento o la valutazione della questione di fatto ma la verifica della razionalità della decisione sia sotto il profilo interno della coerenza tra le premesse e le conclusioni sia sotto quello esterno della fondatezza ed accettabilità delle premesse, vale a dire della razionalità della giustificazione esterna della decisione.

Su tali principi si sviluppa essenzialmente il discorso giustificativo delle due pronunce in questione, che seppure concernenti ovviamente due distinte vicende giudiziarie, risultano accomunate dal medesimo incedere argomentativo, che viene qui preso in esame solo per la prospettiva culturale posto a fondamento della definizione del potere cognitivo del giudice di legittimità, al di là della esattezza "storica" dei rilievi e delle decisioni sulle diverse questioni controverse nei gradi di merito.

In tal senso assume particolare significato il rilievo assegnato al vizio di motivazione, la cui analisi viene significativamente estesa ai vari profili critici inerenti ai diversi momenti procedurali oltre che ai criteri propri del proce-

dimento probatorio - metodo di ammissione e valutazione della prova - e della giustificazione esterna della decisione.

È corrente esplicitazione di tale metodologia la puntuale ed articolata analisi della prova indiziaria e del procedimento logico che connota la funzione dimostrativa della specifica circostanza di fatto e ne subordina la validità dimostrativa alla verifica assegnata al ragionamento probatorio di logica formale mediante il «ricorso a regole tendenziali o di massima o a leggi scientifiche di valenza universale o statistica», c.d. “regole ponte”, elaborate dalla giurisprudenza, per giungere ad un «ricostruzione del fatto in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni ragionevole soluzione» (V. sent. Garlasco, 77).

In coerenza con tale assunto la regola di giudizio espressa dal riformato art. 533, co. 1 c.p.p., viene collocata come norma di chiusura del ragionamento probatorio, quando può ritenersi compiuto l'accertamento della responsabilità dell'imputato che ne giustifica la condanna «al di là di ogni ragionevole dubbio»; vale a dire quando «il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote», in quanto privo «del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità».

L'affermazione contiene un significativo elemento di novità, poiché l'esclusione dall'orizzonte decisorio sotteso al ragionevole dubbio del dato probatorio dimostrativo di eventualità remote e privo di riscontro nelle emergenze processuali, sembra avallare l'interpretazione della formula contenuta nell'art. 533 c.p.p. alla luce della teoria della c.d. “ipotesi preferibile”, e, cioè, di quella in grado di indicare una «soluzione dotata di maggiore credibilità razionale come unico esito possibile del processo».

Per tale via l'applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio entra, cioè, nel fuoco del controllo del vizio logico della relativa motivazione in tutta la sua potenzialità garantistica, con inevitabili riflessi sul suo controllo da parte del giudice di legittimità.

Risulta smentito, così, o comunque svalutato, il prevalente orientamento della giurisprudenza, secondo cui il principio enunciato dall'art. 533, co. 1 c.p.p. «non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'ap-

---

<sup>2</sup> GIRONI, *La prova indiziaria*, in *La prova penale*, a cura di Gaito, Torino, 2008, p. 132.

*pello*<sup>3</sup>».

Infatti, in ragione della nuova prospettiva che dà rilievo autonomo alla logicità dell'esclusione o meno dell'applicabilità dell'art. 533 c.p.p., il controllo demandato alla corte di cassazione non è precluso dalla «*disamina del giudice di appello*» che, benché attenta, potrebbe essere inficiata dal vizio logico, che apre le porte al controllo di legittimità su tale specifico punto.

D'altronde tale conclusione è in linea con il complessivo ragionamento delle decisioni rescindenti, contrassegnato dal reiterato riferimento alla correttezza della motivazione in rapporto alle «*opzioni valutative della prova*» ed alla «*giustificazione razionale della decisione*», quali corollari del diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa che comprende «*il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova, in stretta correlazione, dinamica e strutturale con le coesistenti garanzie, proprie del processo penale, rappresentate dalla presunzione di innocenza dell'imputato, dall'onere della prova a carico dell'accusa ... dall'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie della necessaria giustificazione delle stesse*» (sent. Garlasco, 78).

La riconosciuta centralità della motivazione e del valore del nuovo modello normativo della decisione, vale a delineare, altresì, la dichiarata distinzione dei compiti del giudice di merito – tenuto allo sviluppo del ragionamento del ragionamento probatorio secondo i canoni di cui innanzi e recepiti dall'art. 192 c.p.p. – rispetto a quelli del giudice di legittimità, al quale è demandata la verifica del rispetto «*dei parametri della valutazione della prova indiziaria .... e deve riguardare i criteri di inferenza utilizzati, l'avvenuta considerazione di tutte le informazioni rilevanti, la correttezza logico-razionale del ragionamento probatorio che fonda il giudizio*».

Ne consegue il ricorrente richiamo alla “completezza” e alla “non contraddittorietà”, quali requisiti indefettibili della motivazione (sent. Perugia, 40, 47, 51, 55), la cui carenza dà luogo al vizio di logicità ed al correlato vizio di travisamento della prova per l'imprescindibile rapporto tra informazione probatoria e discorso giustificativo, quale sviluppo del principio di fedeltà della decisione alle emergenze probatorie, che caratterizza il nuovo modello processuale, spesso trascurato dalla giurisprudenza.

Il controllo di legittimità, perciò, non ha di mira il processo valutativo, ma la completezza della piattaforma informativa dalla quale vengono tratte le conseguenze valutative. Esso, cioè, attiene al contesto giustificativo; e più specificamente alla verifica in ordine al fatto che il dedotto vizio di motivazione vul-

<sup>3</sup> In tal senso, ex *plurimis*, Cass. Sez. V, 28 gennaio 2013, X, in *Mass. Uff.*, n. 10411.

neri o meno il risultato della prova indiziaria con riguardo alla ricostruzione del fatto e alla capacità del fatto indiziario di dimostrare con elevata probabilità il fatto ignoto.

In tale contesto trovano spiegazione adeguate le conclusioni, non prive di novità nel panorama della giurisprudenza, sugli aspetti specifici del vizio di motivazione, che benché riguardati alla luce dei criteri di valutazione della prova indiziaria, riflettono i ricordati principi generali cui deve corrispondere il concreto dovere di motivare.

L'esercizio di tale dovere, cioè, è conforme al principio di legalità processuale solo se rispettoso dei canoni di completezza della valutazione della piattaforma probatoria e della conseguente fedeltà alle emergenze probatorie, quali corollari dello stretto legame tra prova e decisione posto in luce dall'art. 526 c.p.p., in stretta correlazione con la struttura del modello normativo della motivazione configurato dall'art. 546, co. 1, lett. e) c.p.p.<sup>4</sup>, che si riflette sul "tipo" di controllo di legittimità e sul perimetro di cognizione della corte di cassazione.

Di qui la dichiarata "centralità" del procedimento probatorio nel processo penale e del necessario *«approccio relativistico che deve accompagnare l'accertamento della verità, cui tende tale processo, e che trova il suo terreno privilegiato nel settore della prova»* (sent. Garlasco, 74 ss.), che si salda in maniera coerente con la ribadita necessità, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., che *«alla previa valutazione di ciascuno [indizio] singolarmente ... deve seguire l'imprescindibile passaggio logico al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario»*, in quanto la "certezza" dell'indizio, seppure relativa sul piano gnoseologico, può essere conseguita solo nelle forme e nei limiti del procedimento probatorio e secondo le regole del ragionamento probatorio di logica formale.

Ne è coerente conseguenza sistematica il rapporto tra l'esercizio dei poteri probatori di rinnovazione istruttoria del giudice di appello e il grado di verifica del giudice di legittimità.

La mancata acquisizione della "prova decisiva", nel solco della prevalente giurisprudenza<sup>5</sup>, viene ricondotta alla previsione *dell'error in procedendo* di cui all'art. 606, co. 1, lett. d) c.p.p. nelle ipotesi di violazioni dell'art. 603, co. 1, 2 e 3 c.p.p. - e all'art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p., *«sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione ... sempre che la prova negata, con-*

<sup>4</sup> GATTO, *I criteri di valutazione della prova nelle decisioni de libertate*, in *Materiali di esercitazioni per un corso di procedura penale*, Padova, 1995, p. 160; nonché BARGI, *Sulla struttura normativa della motivazione e sul suo controllo in cassazione*, in *Giur. it.*, 1997, 5.

*frontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione si di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo»* (sent. Garlasco, 81). Tale operazione ermeneutica, però, poiché si incentra ancora una volta sulla considerazione del vizio di motivazione quale garanzia della giusta decisione, determina l'ampliamento del controllo di legittimità in funzione della tutela del diritto alla prova e della legalità processuale.

Invero la sottolineata necessità della verifica del percorso logico della decisione in ordine alla potenzialità dimostrativa del mezzo di prova richiesto rispetto alla complessiva piattaforma probatoria, comporta che l'esercizio discrezionale del potere probatorio del giudice di appello è suscettibile dello scrutinio pieno di legalità processuale in virtù del controllo della motivazione.

Lo scrutinio di legittimità, pertanto, attiene non solo alla verifica della violazione "processuale" del diritto alla prova delle parti, ma anche alla corretta esplicazione del potere istruttorio *ex officio* laddove sia in gioco la ricostruzione razionale del fatto ed il suo collegamento con la "completezza" dell'"informazione" probatoria emergente dagli atti processuali.

Tale specifica connotazione del controllo del dovere di motivare apre significativi varchi anche con riguardo al mancato espletamento della perizia richiesta dalle parti, anche quando essa avvenga nel grado di appello del giudizio abbreviato.

Infatti è pur vero che entrambe le pronunce ribadiscono gli orientamenti prevalenti in giurisprudenza, secondo cui la perizia è un mezzo di prova "neutro", sicché la sua ammissione è rimessa al potere discrezionale del giudice di appello «*non censurabile ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. d) c.p.p., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione*<sup>6</sup>».

Tuttavia la novità attiene alla specificazione della condizione che deve ricorrere perché possa dirsi "adeguata" la motivazione di diniego della perizia, in sede di appello, anche in caso di giudizio abbreviato.

In tale direzione milita l'affermazione che il mancato esercizio del potere officioso probatorio del giudice di appello in sede di giudizio abbreviato si traduce in un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.

Infatti, tenuto conto che «*primaria e ineludibile del processo penale [è] l'esigenza di ricerca della verità e corollario di necessaria consequenzialità logica l'attribuzione al giudice di poteri di iniziativa probatoria*», il mancato esercizio dei poteri istruttori sollecitati dalle parti si traduce in vizio di motiva-

---

<sup>6</sup> In tal senso anche recentemente, Cass., Sez. IV, 17 gennaio 2013, S., in *Mass. Uff.*, n. 7444.

zione del diniego, laddove la valutazione dell'assoluta necessità non tenga conto del fatto che, di fronte alla richiesta di prova delle parti «*viene meno la presunzione di completezza del materiale probatorio*». Sicché il requisito dell'assoluta necessità consiste nella «*valutazione da parte del giudice della possibilità di giungere a una decisione di colpevolezza o innocenza*», atteso che una maggiore piattaforma informativa rende più probabile una sentenza giusta e aderente ai fatti (sent. Garlasco, 82).

Si tratta di principi di indiscutibile civiltà giuridica, ma ne risulta impropria l'applicazione indiscriminata al giudizio abbreviato richiesto dall'imputato.

In tal caso la ritenuta legittimità dell'ampliamento del materiale probatorio rispetto a quello su cui era fondata la scelta dell'imputato, stride in maniera sistematica con le linee proprie della definizione anticipata del processo su richiesta dell'imputato.

Nella specie, infatti, all'«*interesse dello Stato alla rapida definizione del procedimento*», si contrappone il diritto dell'imputato di essere giudicato «allo stato degli atti», con conseguente tutela del suo «*diritto dell'imputato a vedersi giudicato sulla base del materiale probatorio non del tutto completo ... ed a bloccare ogni integrazione di detto materiale in senso a lui sfavorevole*».

Le linee sistematiche del procedimento speciale e la premialità connessa alla scelta del rito da parte dell'imputato, non possono esser qui sviluppate.

Pur tuttavia merita di essere sottolineato che a tenore della *ratio* del modello processuale alternativo di definizione anticipata del processo, l'incompletezza probatoria deve fare carico all'organo dell'accusa, su cui grava in generale l'onere di raccolta del materiale conoscitivo in maniera completa.

È ragionevole, quindi, e conforme al sistema, che il potere di integrazione istruttoria del giudice di appello in sede di giudizio abbreviato si dispieghi in maniera diversa rispetto alle sollecitazioni istruttorie del p.m. e della difesa, nel senso che gli sia precluso di introdurre prove «nuove» pregiudizievoli dell'originario quadro probatorio «favorevole» all'imputato, che ne aveva determinato la scelta del rito differenziato.

Al di fuori di tale asimmetria sistematica, è apprezzabile l'ottica delle pronunce in esame, secondo cui la motivazione del provvedimento del giudice di appello di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è chiamata a garantire lo spazio di tutela estraneo alla violazione di poteri connessi alla situazione soggettiva della parte, come nel caso di trasgressione dell'art. 495 c.p.p.; ad assicurare, cioè, il corretto svolgimento dell'accertamento della *res in iudicio deducta* nel rispetto dei canoni della completezza del materiale probatorio e delle possibili informazioni utili alla ricostruzione del fatto, con conseguente affievolimento della distinzione tra le ipotesi di rinnovazione istruttoria in ap-

pello, sul piano della tutela della giusta decisione.

È altrettanto condivisibile la coerente maggiore permeabilità al controllo di legittimità delle scelte in tema di valutazione della prova scientifica.

Infatti coglie nel segno la critica all'adozione delle conclusioni peritali sulle tracce genetiche senza «*la previa valutazione delle opposte tesi*» dei consulenti di parte (sent. Perugia, 66) – imposta peraltro dal principio del contraddittorio – in assenza di adeguata giustificazione; tanto più perché l'adesione alle valutazioni scientifiche sarebbe «*in contrasto con le evidenze disponibili*» (sent. Perugia, 70) e con «*argomentazioni incongruenti e contraddittorie*» non avrebbe dato adeguato rilievo alle richieste istruttorie di nuovi accertamenti scientifici in grado di fondare una non remota ipotesi alternativa (sent. Garlasco, 98).

Tirando le somme.

Le recenti sentenze della cassazione per gli omicidi di Perugia e di Garlasco esprimono una particolare valorizzazione della motivazione, quale garanzia del giusto processo, nell'ambito di una visione storicizzata del controllo di legittimità, a tutela del corretto esercizio della giurisdizione, che è presupposto ineludibile della concreta applicazione dei diritti fondamentali soggettivi e dell'attuazione dello Stato di diritto.

Pur tuttavia appare eccessiva la preoccupazione per le sorti del giudizio rescissorio, sino al punto di dettare in maniera didascalica la prescrizione dei compiti del giudice del rinvio, che è estranea alla formulazione della risoluzione della questione di diritto, inerente al rilevato vizio di motivazione ed alla disapplicazione della giustezza del metodo di valutazione della prova.

È auspicabile, comunque, che il medesimo apprezzabile rigore metodologico trovi esplicazione anche nei confronti di sentenze di condanna e con riguardo ai diritti fondamentali di imputati meno noti alla ribalta mediatica.